

FORO INTERNO E FORO ESTERNO NEL DIRITTO CANONICO

Questioni fondamentali

1. Il problema

Prima di presentare il significato concreto del foro interno e di quello esterno nel diritto canonico vigente, bisogna chiarire una situazione fondamentale che caratterizza profondamente tutta l'attività propria della Chiesa. La Chiesa, in quanto «è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (*LG 1*), costituisce una realtà visibile e allo stesso tempo invisibile. Per questo insegna il Concilio Vaticano II:

Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, come un organismo visibile; la sostiene incessantemente, e per essa diffonde su tutti la verità e la grazia. La società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa della terra e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono considerare come due realtà, ma formano una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino (*LG 8a*)¹.

¹ Cf. PIUS XII, Enc. *Mystici Corporis*, 29-06-1943, AAS 35 (1943) 221 ss; ID. Enc. *Humani generis*, 12-08-1950, AAS 42 (1950) 571.

Quando alcuni istituti giuridici della Chiesa si riferiscono alla vita sacramentale, accade spesso che la Chiesa, anche come comunità terrena e visibile, deve contare con la presenza di alcune realtà nell'ordine della grazia che sfuggono alla percezione esterna degli uomini in questa terra. Mentre sembra essere un interesse pubblico importantissimo nella Chiesa di riconoscere e far valere anche socialmente e pubblicamente la vera condizione di tutti i fedeli, perché il segno esterno della Chiesa possa rispondere, in modo più preciso possibile, alla realtà interna della grazia e così la testimonianza e l'efficacia sacramentale della Chiesa diventi più forte per la salvezza del mondo, bisogna essere consapevoli del fatto che una perfetta e totale coincidenza non può essere garantita in questo campo con mezzi umani.

La nozione di foro è una categoria molto antica nel diritto canonico. Esso indicava già nel diritto romano il luogo pubblico, dove si compivano i negozi giuridici. Anche nella Chiesa il foro ha significato il luogo dei giudizi. I teologi dell'epoca scolastica parlavano anche di foro della coscienza o foro penitenziale. Dato che il ruolo del sacerdote confessore è considerato anche giudiziale – come dice in modo classico il Concilio di Trento² – sembrava logico di parlare di foro anche riguardo al perdono dei peccati. Dopo il Concilio di Trento, infatti, si è diffusa la distinzione tra foro interno e foro esterno, distinzione che poteva e può causare una certa perplessità fra i giuristi che si occupano del diritto secolare.

² Conc. Trid., Sess. XIV, De poenit. c. 2. 5, can. 9, in DS 1671, 1679, 1609; cf. *Communicationes* 10 (1978) 50.

Nel diritto canonico post-tridentino si cercava di distinguere il foro interno, identificato con quello della coscienza, e il foro esterno. Nel Codice Pio-Benedettino si teneva presente «una potestà di foro esterno, ed un'altra di foro interno, ossia della coscienza» (CIC 1917, can. 196). Secondo il canone 202 §1 dello stesso Codice del 1917 «[...] l'atto di potestà di giurisdizione sia ordinaria, sia delegata conferita per il foro esterno, è valido anche per l'interno, ma non viceversa». Di tutto ciò risulta chiaro che la parola foro indicava ed indica tutt'oggi nel diritto canonico il luogo dove si esercita la giurisdizione, ossia il tribunale stesso, come nel titolo *De foro competenti* (CIC cann. 1404, 1671; cf. per es. can. 1407 §3: «*Actor sequitur forum partis conventae*», ecc.), ma indica anche – per estensione – la potestà di giudicare³. Più specificamente significa il campo di potere o di competenza (cf. can. 1716 §1: «*ut vim habeat in foro canonico*», ecc.). In questo senso si parla anche di *forum civile* (cann. 1288, 1675 §1, 1692 §§2-3). Questo campo di esercizio della potestà è soprattutto quello della potestà giudiziale (cf. cann. 1288, 1675 §1)⁴, ma può anche riferirsi al campo di esercizio della potestà esecutiva (cf. can. 37: «*Actus administrativus, qui forum externum respicit*»; cf. cann. 74, 130, 1081, ecc.⁵).

³ Cf. R. NAZ, «For», in *Dictionnaire de Droit Canonique*, V, Paris 1953, 871-873.

⁴ Cf. G. MAY, «Forum», in S. HAERING – H. SCHMITZ (edd.), *Lexikon des Kirchenrechts* (Lexikon für Theologie und Kirche kompakt), Freiburg im Breisgau 2004, 302.

⁵ In questo senso troviamo spesso la menzione del foro esterno – cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983, 183.

In base a questa terminologia la dottrina canonica tradizionale ha considerato spesso gli atti del foro interno come atti che avrebbero per fine principale l'utilità spirituale, personale dei fedeli e «pertanto regolerebbero i loro rapporti con Dio, non con la comunità [...] sarebbero d'indole morale, non giuridica»⁶. Secondo questa concezione gli atti esterni, anzi pubblici «che riguarderebbero l'utilità pubblica e il bene della comunità come tale [...] sarebbero atti procedenti dalla potestà di giurisdizione, quindi veri atti giuridici, appartenenti al foro esterno»⁷.

Per la tensione possibile tra i due fori sembrava necessario ravvicinare i due campi, perché il diritto e la coscienza – almeno quella ben informata! – non si trovino in contrasto nella Chiesa. Questo sforzo era collegato quindi con la sollecitudine per la più chiara fondazione teologica del diritto canonico. Tale obiettivo appare anche come principio direttivo per la revisione del Codice di Diritto Canonico. Il secondo principio di quelli approvati al Sinodo dei Vescovi del 1967 suona: «*fori externi et interni optima coordinatio in Codice Iuris Canonici existat oportet, ut quilibet conflictus inter utrumque vel dispereat vel ad minimum reducatur. Quod in iure sacramentali et in iure poenali peculiariter curandum est*»⁸.

Nel presente articolo cerchiamo la risposta ai seguenti quesiti:

⁶ F.J. URRUTIA, «Foro giuridico (Forum iuridicum)», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (edd.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 536.

⁷ F.J. URRUTIA, «Foro giuridico (Forum iuridicum)» (cf. nt. 6), 536.

⁸ *Communicationes* 2 (1969) 79.

– Quali sono le situazioni nel diritto canonico nelle quali i due fori sono distinti o stanno in tensione l'uno con l'altro?

– Se e in quale senso è giuridico il foro interno nella Chiesa?

– È teologicamente necessaria la distinzione dei due fori nella Chiesa e quale è il valore teologico di questa distinzione?

2. Le situazioni in cui il foro interno viene distinto da quello esterno

2.1 Criteri di distinzione od opposizione del foro interno ed esterno nel CIC

All'interno del campo giuridico-canonico il foro interno e quello esterno costituiscono prima di tutto due campi di efficacia della stessa potestà di governo (cann. 130, 144 §1). La differenza non è quindi nella natura della potestà che viene esercitata in uno od altro dei due fori, ma unicamente nel modo dell'esercizio della stessa potestà. Il Codice di Diritto Canonico non parla più del "foro della coscienza", ma soltanto di foro interno. Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali adotta la stessa terminologia e non parla di "foro della coscienza"⁹. Non esistono quindi due potestà di governo per i due fori, ma la stessa potestà può esercitarsi sia per il foro esterno che per il foro interno. Nei codici vigenti della Chiesa cattolica non troviamo nessun accenno a una

⁹ I. ŽUŽEK, *Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Canonica 2), Roma 1992, 65. 138-139.

distinzione dei due fori secondo l'utilità pubblica o privata. Nella Chiesa infatti il più grande interesse pubblico è la salvezza delle anime, la quale però non si riferisce soltanto alla condizione spirituale individuale, ma anche all'autenticità e l'efficacia del segno sacramentale della Chiesa, società visibile, segno della salvezza per il mondo¹⁰. I due fori sembrano essere distinti soltanto nel modo dell'esercizio della potestà. Sulle singole caratteristiche dell'esercizio della potestà in foro esterno e in quello interno tratteremo più avanti.

Nel Codice Pio-Benedettino si adottavano due criteri diversi per distinguere gli atti pubblici da quelli non pubblici ossia occulti. Uno teneva presente la possibilità della prova in foro esterno (cf. can. 1037 CIC 17), l'altro invece considerava soltanto il fatto della divulgazione o il pericolo della divulgazione (cf. can. 2197 CIC 17). Diversi canoni si accontentavano della mancanza di questa seconda condizione, perché si possa parlare di caso occulto (cf. cann. 1045, 1046 CIC 17), il quale poi appartenga al foro interno, almeno per alcuni effetti giuridici¹¹.

¹⁰ P. ERDÖ, «Salus Animarum: Suprema Lex. La funzione dei riferimenti alla salvezza delle anime nei due Codici della Chiesa cattolica», in *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001*, Città del Vaticano 2004, 573-585.

¹¹ U. NAVARRETE, «Conflictus inter forum internum et externum in matrimonio», in ID., *Investigationes theologico-canonicae*, PUG, Roma 1978, 335-336; ed in ID., *Quaedam problemata actualia de matrimonio*, ³Romae 1980, 481.

Nel diritto canonico vigente una differenza generale può essere che gli atti giuridici o provvedimenti, che si riferiscono al foro esterno, sono pubblici ossia posti pubblicamente o in modo che ci siano prove conoscibili per la comunità (cf. cann. 37, 1074, 1081, 1082, 1123, 1126, 1145 §3, 1319 §1, 1340 §1, 1361 §2, 1732). Gli atti e l'esercizio della potestà al foro interno non sono pubblici. Questo carattere non pubblico comporta che la potestà viene esercitata o l'atto è posto «senza che ne vengano fornite prove legittime, accessibili alla comunità, per attestare gli effetti prodotti – che allora rimangono occulti, non controllabili e non riconoscibili nella comunità» (cf. per es. can. 1082)¹². Un fatto, del quale tutti credono che non sia possibile provarlo, può servire come base di un atto amministrativo (per es. di una dispensa da un impedimento matrimoniale occulto) in foro interno. Se questo fatto diventa successivamente pubblico, perché emergono delle prove della sua esistenza, la dispensa concessa al foro interno produrrà i suoi effetti anche al foro esterno.

Alcuni, partendo dal canone 130 del CIC, ribadiscono che la potestà di governo si esercita di per sé al foro esterno. Ad ogni caso quelli che hanno potestà di governo per il foro esterno, hanno tale potestà anche per il foro interno e possono esercitarlo pure al solo foro interno (cf. cann. 1079 §§1-2, 1081, 566 §2, 596 §2). Lo stesso canone 130 aggiunge però che esistono dei casi, quando la stessa potestà si esercita solo al foro interno. Da questo fatto proviene la possibilità di una divergenza o di un contrasto tra i due fori in casi determinati. Per questo possono esistere presunzioni in

¹² F.J. URRUTIA, «Foro giuridico (*Forum iuridicum*)» (cf. nt. 6), 537.

favore di un fatto o di una condizione giuridica che in realtà non esiste, ma per motivi che non possono essere provati esternamente. Questa possibilità di divergenza viene riconosciuta in forma generale nel §2 del canone 124: «L'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni si presume valido».

2.2 *La forza obbligatoria della legge nei due fori*

Non soltanto la legge divina, ma anche la legge umana ecclesiastica debitamente promulgata dall'autorità ecclesiastica competente, obbliga sia nel foro esterno sia nel foro interno. Anzi l'obbligazione delle leggi della Chiesa è anche una obbligazione di tipo morale¹³. I vescovi infatti, come insegna anche il Concilio Vaticano II (*LG 27a*),

reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità [...] In virtù di questo potere i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi¹⁴.

¹³ Cf. per es. D. CENALMOR, «Commentary can. 212», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (edd.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, II/1, Montreal-Chicago 2004, 66 («the obligation, not only moral, but also juridical, to obey the Hierarchy»); H. PREE, «Die Ausübung der Leitungsvollmacht», in J. LISTL – H. SCHMITZ (edd.), *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, ²Regensburg 1999, 157 («Öffentlich gesetzte Rechtsakte verpflichten nicht nur äußerlich, sondern grundsätzlich auch im Gewissen»).

¹⁴ Cf. anche PIUS VI, *Const. Auctorem fidei*, 28-08-1794, nn. 4-5, in DS 2604-2605.

Per questo dispone il canone 212 §1:

I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.

Il concetto della legge nel diritto canonico comprende anche la promulgazione (can. 7: «La legge è istituita quando è promulgata»). La promulgazione infatti è un atto pubblico con il quale il legislatore dichiara la propria volontà normativa verso la comunità. Benché l'esistenza della legge sia un fatto pubblico, la sua forza vincolante o l'obbligazione proveniente da essa, non coincide sempre con l'esistenza della medesima. Basti accennare alla possibilità generale della *vacatio legis* (can. 8 §§1-2). Ci sono però dei fatti o delle circostanze che esimono la persona dall'obbligazione, come la mancanza dell'uso sufficiente della ragione (can. 11) o l'impossibilità dell'adempimento della legge nel caso concreto, situazione considerata già nelle *Regulae Iuris* del Digesto di Giustiniano (*impossibilia nulla obligatio est*)¹⁵, ma anche in quelle regole che sono raccolte nel *Liber Sextus* di Bonifacio VIII («*Nemo potest ad impossibile obligari*»)¹⁶. Se la fattispecie descritta in una legge non si realizza in un caso concreto per motivo di fatti occulti, mentre la presunzione è che il caso risponde a quello descritto dalla legge, si presenta una tensione. La tensione però non si trova fra la realtà giuridica e la realtà nell'ordine morale, poiché

¹⁵ Dig. 50. 17. 185.

¹⁶ R. J. 6 in VI°.

la realtà oggettiva è una sola. Ma si presenta una tensione tra una realtà presunta, che al foro esterno dobbiamo trattare come se fosse vera, e la realtà oggettiva che invece non si può provare o non è provata ancora pubblicamente. Se per esempio una persona ha soltanto diciassette anni, ma per una registrazione erronea dall'anagrafe risulta che essa sia già maggiorenne, allora non possiamo dire che è giuridicamente obbligata dalle leggi che obbligano i maggiorenni, ma moralmente non è obbligata. La persona in questione non è obbligata né giuridicamente né moralmente, ma viene considerata in foro esterno come obbligata per motivo di un documento pubblico sbagliato. È un interesse sia pubblico sia privato che ciascuno venga trattato secondo la sua vera condizione anche pubblicamente¹⁷.

Il Codice vigente della Chiesa latina stabilisce tra l'altro che «[L]'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario» (can. 15 §2). L'ignoranza circa le leggi penali per esempio può diminuire o togliere l'imputabilità penale (cf. cann. 1323, 2°; 1324, 9°; 1325). Ma come vediamo, in questo campo bisogna lavorare con delle presunzioni e delle prove. Altrimenti, in mancanza delle prove necessarie, può presentarsi una divergenza tra l'imputabilità reale e quella presunta.

¹⁷ Cf. per es. P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale* (Collana di Studi di diritto canonico ed ecclesiastico 17 – sezione canonistica), Torino 1996, 158-161, nn. 166-170.

2.3 *Efficacia degli atti amministrativi in foro interno ed esterno*

2.3.1 Osservazioni generali

Come dicevamo sopra l'esercizio della potestà esecutiva generalmente si verifica al foro esterno, ma con l'efficacia anche al foro interno (can. 130). Esistono tuttavia dei casi quando tale potestà si esercita specialmente al solo foro interno. Quando l'autorità nell'esercizio della potestà esecutiva, pone un atto che deve avere effetti nel foro esterno, deve consegnarlo per iscritto, così che possa essere provato (can. 37). Se una grazia viene concessa a una persona in foro interno oralmente e non in forma scritta, può presentarsi il caso che l'uso della grazia suscita ammirazione tra i fedeli. Allora il superiore competente o altre persone autorizzate possono chiedere la prova della grazia ottenuta per il foro esterno. In questo caso quello che ha ricevuto la grazia è tenuto a produrre le prove (can. 74). In tale situazione speciale sembra che sia possibile anche una prova per testimoni e non necessariamente si richieda un documento scritto. Qui ci sono dei criteri diversi per l'efficacia della grazia nei due fori, ma anche nell'ambito del foro esterno si possono distinguere due modi in cui un atto amministrativo può diventare efficace¹⁸. Esso può essere dato direttamente per il foro esterno. In questo caso è necessaria la consegna per

¹⁸ Cf. per es. J. CANOSA, «Commentary can. 74», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (edd.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, I, Montreal-Chicago 2004, 617.

iscritto¹⁹. Ma può essere dato per il foro interno a viva voce. In tal caso basta che l'atto venga provato in qualche modo, perché esso abbia efficacia anche nel foro esterno. Gli effetti dell'esercizio della potestà esecutiva per il solo foro interno sacramentale però – per esempio la remissione di una censura *latae sententiae* di scomunica o di interdetto – non sono riconosciuti nel foro esterno. Per l'efficacia in foro esterno è necessario un ulteriore atto dell'autorità competente (per es. una nuova remissione della pena per questo foro²⁰ – cf. can. 1357 §2).

2.3.2 Le dispense dagli impedimenti matrimoniali e dalla forma canonica

Secondo il §3 del canone 1079, in pericolo di morte «il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti (matrimoniali) occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale». Anche se tale dispensa regola la situazione oggettiva della persona avendo vera efficacia giuridica ed ontologica, i suoi effetti non sono automaticamente riconosciuti nel foro esterno²¹. In altri casi,

¹⁹ Per alcuni questa consegna in iscritto è necessaria solo per la liceità e non per la validità (cf. cann. 10; 59 §2; 1361 §2).

²⁰ F. J. URRUTIA, «Foro giuridico (Forum iuridicum)» (cf. nt. 6), 538.

²¹ Cf. G. MAY, «Forum» (cf. nt. 4) («Die im inneren Bereich vorgenommene hoheitliche Handlung eines Trägers der Leitungsgewalt [...] entscheidet den Rechtsfall dem rechtlichen Sein nach wirksam. Doch werden die damit verbundenen Rechtswirkungen im äußeren Bereich regelmäßig nicht anerkannt, weil ihnen die [...] Öffentlichkeit fehlt. Darum kann sich die Notwendigkeit ergeben, für die im inneren Bereich bereits

se il rescritto della Penitenzieria Apostolica non dispone diversamente, quando una dispensa da un impedimento matrimoniale occulto viene concessa nel foro interno non sacramentale, bisogna annotarla nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia, e non occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico (can. 1082).

La Penitenzieria Apostolica infatti può essere ritenuta una corte di grazia per il foro interno. Tra altre funzioni (per es. circa le indulgenze) essa concede «per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni e altre grazie»²². Nel campo matrimoniale, tra le funzioni della Penitenzieria, spicca la sanazione dei matrimoni che sono nulli o per mancanza della forma canonica o a volte (anche) per qualche impedimento²³. In tali casi il motivo dell'invalidità può essere un impedimento occulto che non poteva essere provato in foro esterno, il quale però esisteva ed ha reso nullo il matrimonio sia ontologicamente sia sotto aspetto giuridico-canonico. Alcune volte il fatto della nullità era occulto (per l'impedimento occulto), ma la celebrazione nella forma dovuta ha fondato la presunzione della validità in foro esterno. In questi casi la

dem Sein nach geregelte Sache eine weitere Entscheidung im äußeren Bereich zu treffen»).

²² IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor Bonus*, 28-06-1988, Art. 118, AAS 80 (1988) 890.

²³ Cf. G. GIROTTI, in P.V. PINTO (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana* (Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici III), Città del Vaticano 2003, 170-171.

sanatio che contiene anche la dispensa dall'impedimento di diritto ecclesiastico risolve la tensione tra la realtà ontologica e la presunzione nel foro esterno rendendo così veramente valido quel matrimonio della quale la validità era già presunta al foro esterno. Un effetto analogo ha la *sanatio* anche quando il matrimonio è presunto valido, ma la forma non è stata valida per un fatto occulto (o almeno non pubblicamente conosciuto). Così potevano essere i casi in cui un imbrogliatore si faceva passare per sacerdote e ingannando il popolo di un intero villaggio ha assistito anche a dei matrimoni senza essere ordinato e privo della facoltà necessaria. La sanazione in questo caso ha contenuto la dispensa dalla forma canonica, rendendo realmente validi i matrimoni che sono stati ritenuti validi pubblicamente anche prima.

Per quanto riguarda la nullità del matrimonio per mancanza del consenso necessario, il diritto vigente riconosce la possibilità che un matrimonio venga ritenuto valido nel foro esterno, ma che sia nullo per mancanza del consenso. In questo caso non c'è contrasto tra il foro interno ed esterno nel senso dell'esercizio della potestà, ma si tratta di una differenza tra la presunzione accettata a livello della società ecclesiastica da una parte e la realtà ontologica dall'altra. Quando la mancanza del consenso non può essere provata nel foro esterno, il matrimonio può essere convalidato se la parte che non lo aveva dato, dà il suo consenso privatamente e in segreto (can. 1159 §2). Così era occulto il vizio del consenso, era occulta la nullità del matrimonio ed è occulta anche la convalidazione. Ma in seguito di quest'ultimo atto di volontà il matrimonio diventa valido e la situazione ontologica diventa conforme alla condizione

giuridica delle parti riconosciuta al foro esterno. Se invece il vizio di consenso può essere provato, è necessario che il consenso venga dato secondo la forma canonica (can. 1159 §3). Si domanda però che cosa succede quando un matrimonio, invalido soltanto per la mancanza del consenso di una delle parti, viene convalidato mediante un atto di consenso della medesima parte, posto in segreto, nell'opinione che non ci sono prove per la precedente mancanza di consenso, ma poi emerge una prova (per es. una lettera della quale risulta chiaramente l'esclusione di qualche proprietà essenziale del matrimonio) dell'invalidità del matrimonio? Lo stesso matrimonio non può essere convalidato due volte. Dobbiamo ritenere quindi che per la validità della convalidazione segreta e privata è necessario che il fatto, per il quale il matrimonio era nullo, sia occulto nel senso strettissimo, e cioè che le prove non siano riconoscibili e non soltanto che siano per il momento pubblicamente sconosciute. Così possiamo dire che la prima convalidazione (quella segreta) in questo caso si è dimostrata invalida per l'emergere successivo di una prova.

Questo caso dimostra che nemmeno gli atti giuridici, posti al foro interno, influenzano sempre la realtà ontologica dei fatti. Così appare in una nuova luce anche la natura del foro interno stesso. Anche questo foro è infatti un campo di esercizio della potestà ecclesiastica che ha la sua dimensione sociale pure nei rapporti segreti. Anche il foro interno è giuridico, e l'atto umano, anche quando si riferisce a questo foro, è soggetto alla possibilità dell'errore e di altri vizi.

Considerata la regolamentazione sopra descritta della *sanatio in radice* e della convalidazione, sem-

bra che non vi siano veri e grandi conflitti tra il foro interno e quello esterno provenienti dalla legge positiva della Chiesa. È diversa invece la situazione riguardo alla nullità del matrimonio per un impedimento di diritto divino o per la mancanza di un elemento essenziale o di una proprietà essenziale del matrimonio. Se la nullità non può essere provata nel foro esterno, esiste veramente una tensione tra la condizione presunta delle parti nella società e la realtà oggettiva²⁴. Tale tensione generalmente non può essere risolta mediante una convalidazione del matrimonio. La legislazione vigente della Chiesa cattolica ha fatto il meglio per ridurre il numero dei casi, in cui la prova della nullità risulta impossibile al foro esterno. Così il canone 1573 ammette che la deposizione di un solo teste faccia piena fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio o se le circostanze di cose e di persone suggeriscono l'accettazione della sua testimonianza. Quest'ultimo caso si presenta generalmente quando si tratta di una persona degnissima, quando è impossibile acquisire altre testimonianze dirette e le sue affermazioni sono perfettamente coerenti con quelle delle parti e di altre persone «che abbiano avuto notizia sia pur indiretta dei fatti», e quando la sua deposizione è «avvalorata da eventi o fatti che possono ritenersi pacifici»²⁵. È un'altra facilitazione della prova della nullità di un matrimonio la possibilità offerta nel §2 del canone 1536. Questo canone

²⁴ U. NAVARRETE, «Conflictus» (cf. nt. 11), 484.

²⁵ E. ZANETTI, «Commento al can. 1573», in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, ²Milano 2004, 1219-1220.

riconosce anche nelle cause riguardanti il bene pubblico (e così anche in quelle matrimoniali) forza probante alle dichiarazioni delle parti, siano esse confessioni giudiziarie o meno. Tali dichiarazioni, tuttavia, assumono valore di prova piena solo se vi è conferma attraverso altri elementi (cf. can. 1679)²⁶.

2.3.3 Irregolarità ed altri impedimenti per ricevere o per esercitare il sacramento dell'Ordine

Le irregolarità e gli altri impedimenti per ricevere o per esercitare gli ordini sacri sono stabiliti in modo tassativo dai canoni 1040-1049. L'intera disciplina canonica circa queste irregolarità ed altri impedimenti è stata sostanzialmente modificata nel nuovo Codice di Diritto Canonico²⁷. L'impedimento infatti è una legge ecclesiale che proibisce la ricezione o l'esercizio degli ordini. L'impedimento quindi non è la sola circostanza, ma la legge la quale riguardo a una fattispecie proibisce la ricezione o l'esercizio dell'ordine. Se l'impedimento è perpetuo, ossia se l'effetto giuridico di un fatto compiuto rimane stabilmente e non cessa in modo automatico con la cessazione di una circostanza, parliamo di irregolarità

²⁶ E. ZANETTI, «Commento al can. 1573» (cf. nt. 25), 1203. Cf. N. LÜDECKE, «Ehenichtigkeitserklärung aufgrund von Parteiaussagen gemäß c. 1679 CIC. Verständnis und Tragweite eines aktuellen Canons», in P. ERDÖ (ed.), *Bonn – Budapest. Kanonistische Erträge einer Zusammenarbeit* (Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 30), Würzburg 1998, 149-222.

²⁷ Cf. P. PAVANELLO, «Irregolarità e impedimenti a ricevere l'ordine sacro», *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999) 279-296, specialmente 280-282.

(can. 1040)²⁸. Il carattere perpetuo ammette soltanto la cessazione attraverso il diretto intervento dell'autorità competente che concede la dispensa²⁹. L'impedimento non è pena, e di conseguenza risulta autonomo anche quando esso sorge dal compimento di un delitto. Così la cessazione della pena non abolisce l'irregolarità sorta dallo stesso delitto. «L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi» (can. 1045). È diverso il caso quando uno per ignoranza o per altri vizi di volontà senza sua colpa non è consapevole di violare una legge o un precetto (can. 1323, 2°). In questo caso si tratta di una circostanza esimente e quindi l'autore dell'atto non può essere punito.

Da determinate irregolarità o impedimenti la dispensa è riservata alla Santa Sede: ai dicasteri competenti per la materia se si tratta del foro esterno o se sono passate all'ambito giudiziale; alla Penitenzieria se riguardano questioni di foro interno. In termini generali si può dire che è sempre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dall'irregolarità derivante dal delitto di omicidio o di aborto sia per accedere agli ordini sacri sia per esercitarli (cann. 1041, 4°; 1044 §1, 3°). In questi ultimi casi la dispensa è riservata alla Santa Sede anche nei casi occulti (cf. can. 1047 §2, 2°; §3).

Una tensione speciale tra i due fori si presenta in alcuni casi occulti molto urgenti. Se in tali casi non si

²⁸ Cf. P. ERDŐ, *Egyházjog*, ³Budapest 2003, 493, n. 1842.

²⁹ J.I. ARRIETA, *Irregolarità ed impedimenti per ricevere o per esercitare il ministero* (Tribunale della Penitenzieria Apostolica, Corso sul Foro Interno), Roma 7-12 marzo 2005, 2 (dattiloscritto).

può ricorrere all'Ordinario o – quando si tratta delle irregolarità menzionate nel canone 1041 ai numeri 3 e 4 – alla Penitenzieria, e se incombe il pericolo di grave danno o infamia, «colui che è impedito dall'irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore» (can. 1048). In tali situazioni infatti il chierico, che è caduto in irregolarità per un fatto occulto, diventa veramente irregolare con effetti di per sé anche per il foro esterno. Eppure, per l'espressa disposizione del legislatore, egli non deve osservare il divieto nei casi gravi ed urgenti appena menzionati. Qui non si tratta di una dispensa automatica, ma di una sospensione *ipso iure* degli effetti di questi divieti³⁰. Un vero contrasto tra il foro interno e quello esterno non esiste in questo caso, perché nella situazione iniziale il chierico caduto in irregolarità per un fatto occulto, di per sé non deve esercitare l'ordine neppure in foro esterno. Se tra determinate condizioni, stabilite nel canone 1048, egli esercita l'ordine, può farlo per la sospensione degli effetti del divieto. Quando poi tramite il confessore riceve la dispensa dall'irregolarità, il divieto cessa sia per il foro interno sia per quello esterno.

2.3.4 Remissione delle censure nel foro interno sacramentale e non sacramentale

È di particolare rilevanza la norma del canone 1357 che concede la facoltà al confessore di rimet-

³⁰ J.I. ARRIETA, *Irregolarità ed impedimenti per ricevere o per esercitare il ministero* (cf. nt. 29), 6.

tere in foro interno sacramentale le censure *latae sententiae* di scomunica e di interdetto, che non siano state dichiarate, nei casi in cui al penitente è gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda (§1). Bisogna tuttavia ingiungere al penitente l'onere di ricorrere, entro un mese e sotto pena di reincidenza, al Superiore competente o ad un sacerdote provvisto della facoltà e di attenersi alle sue decisioni (§2). In questa situazione il legislatore offre una soluzione per la tensione tra il foro interno ed esterno. Chi è colpito da una scomunica *latae sententiae*, non può né celebrare i sacramenti od i sacramentali, né ricevere i sacramenti, né esercitare lecitamente³¹ funzioni in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, né porre atti di governo (can. 1331 §1, 2°-3°). Questi divieti valgono anche se la censura non è stata dichiarata, cioè resa notoria con notorietà di diritto mediante un atto – generalmente un decreto o una sentenza – dell'autorità. Prima della dichiarazione la pena *latae sententiae* rimane nel foro interno³², anche se il delinquente deve osservare i

³¹ Can. 1331 §1: «Allo scomunicato è fatto divieto». Cf. per es. M. MOSCONI, «Commento al can. 1331», in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, ²Milano 2004, 1057: «La scomunica l.s. non dichiarata comporta – si tratta per lo più di disposizioni elencate nel §1 – il divieto, che dev'essere sempre osservato sotto pena di illegittimità – nella maggior parte dei casi non di invalidità...».

³² Così per es. J.I. ARRIETA, *Le censure canoniche nell'esercizio del ministero pastorale* (Tribunale della Penitenzieria Apostolica, Corso sul Foro Interno), Roma 7-12 marzo 2005, 3 (dattiloscritto). Va osservato però che il fatto che viene punito

divieti provenienti dalla censura anche in foro esterno. Quando il confessore, nel caso sopra citato del canone 1357, rimette la censura, la condizione del delinquente si normalizza nel senso che l'apparenza nel foro esterno corrisponde di nuovo alla vera condizione della persona. Se invece la scomunica *latae sententiae* viene dichiarata, gli effetti della pena si aggravano nel foro esterno (can. 1331 §2). Il delinquente pone per esempio invalidamente gli atti di governo che fino allora gli erano soltanto vietati (§2, 2°). Con la dichiarazione della scomunica quindi la situazione in foro interno ed esterno non soltanto diventa uguale, ma allo stesso tempo gli effetti della pena si aggravano.

La remissione delle censure *latae sententiae* concessa dall'autorità competente, può effettuarsi anch'essa nel foro interno qualora la pena non è stata dichiarata. Questa autorità – per le censure riservate alla Santa Sede la Penitenzieria – agisce spesso in foro non sacramentale.

2.4 *L'esercizio della potestà giudiziale e i due fori*

De internis non iudicat praetor. Questo antico principio caratterizza l'esercizio della potestà giudiziale anche nella Chiesa. Anche e specialmente per la potestà giudiziale vale l'affermazione del canone 130, secondo la quale «la potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno». La sentenza del tri-

da una pena *latae sententiae* può essere pubblico e notorio (cf. per es. cann. 1364 §1; 1394). In altri casi i delitti puniti da una tale censura sono, per loro natura, piuttosto occulti (cf. can. 1378).

bunale deve essere pronunciata pubblicamente, come si legge già nel Codice di Giustiniano (*sententiam praesidis irritam esse dicis, quod non publice, sed in secreto loco [...] sententiam suam dixit*)³³. Il Codice di diritto canonico vigente stabilisce infatti che «la sentenza sia al più presto pubblicata [...], essa non ha alcun valore prima della pubblicazione» (can. 1614). Per pronunciare una sentenza invece «si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa» (can. 1608 §1). La certezza morale stessa però è di per sé un fatto occulto. Per evitare il soggettivismo, il legislatore, seguendo delle tradizioni più antiche, stabilisce che «il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato» (can. 1608 §2)³⁴. Da tutto ciò può nascere un conflitto tra la conoscenza e la convinzione privata del giudice e quello che dimostrano gli atti e le prove. Tale conflitto, benché teoricamente non sia impossibile, deve presentarsi rarissimamente. La certezza morale, infatti, alla luce dei discorsi pontifici indirizzati alla Rota Romana³⁵, non è una mera probabilità nè una opinione soggettiva, ma va intesa come certezza oggettiva, basata su motivi oggettivi. Nel caso in cui «la mancanza di certezza circa il fatto da giudicare impedisce di pronunciare un giudizio positivo sul merito della causa, la legge, ed in particolare l'ordinamento dei processi, danno al giu-

³³ C. 7.45. 6 (a. 283).

³⁴ Cf. per es. P. ERDÖ, «La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali», *Periodica* 87 (1998) 81-104.

³⁵ Cf. per es. PIUS XII, Alloc. 1-10-1942, n. 1, AAS 34 (1942) 339; IOANNES PAULUS II, Alloc. 4-02-1980, nn. 4-6, AAS 72 (1980) 174-176.

dice regole obbligatorie sopra il modo di procedere, nelle quali le *praesumptiones iuris* e i *favores iuris* hanno una importanza decisiva». Ma contro «la verità e la sua sicura conoscenza non si danno né presunzioni né favori di diritto»³⁶.

Per quanto riguarda l'esercizio della potestà giudiziale soltanto nel foro esterno, va osservato che il Codice di Diritto Canonico non fa menzione della Penitenzieria Apostolica nel capitolo in cui si tratta dei tribunali della Sede Apostolica (cann. 1442-1445). La competenza della Penitenzieria Apostolica si riferisce «alle materie che concernono il foro interno e le indulgenze»³⁷. La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* fa menzione della Penitenzieria tra i tribunali. Eppure nell'articolo 118 dice che essa concede delle grazie³⁸. Il Codice di Diritto Canonico parla della grazia tra gli atti amministrativi singolari (can. 59). Per l'emissione degli atti amministrativi ci vuole la potestà esecutiva (can. 35). Da questo principio potremmo avere l'impressione che la Penitenzieria, concedendo delle grazie per il foro interno, proceda con potestà esecutiva e non giudiziaria nel senso stretto della parola. Va osservato però che la distinzione triplice della potestà di governo è stata adottata nella Chiesa soltanto negli ultimi decenni del XX° secolo, mentre la Penitenzieria Apostolica, dopo la soppressione della Dataria e della Cancelleria, è il più antico dicastero della Santa Sede. I suoi inizi

³⁶ PIUS XII, Alloc. 1-10-1942, n. 1, AAS 34 (1942) 339.

³⁷ IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor Bonus* 28-06-1988, art. 117, AAS 80 (1988) 890.

³⁸ IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor Bonus* 28-06-1988, art. 117.

risalgono ai secoli XII e XIII³⁹.

Fra i tribunali della Santa Sede è anche annoverato il tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede⁴⁰ competente per giudicare «i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti»⁴¹. Anche se le norme procedurali per questi casi non siano rese pubbliche, non si tratta qui generalmente di esercizio della potestà giudiziaria nel foro interno. Anzi dalla lettera informativa inviata agli ordinari il 18 maggio 2001⁴² risulta che il vescovo avuta notizia di un delitto di questo genere, dopo la previa investigazione, deve avvertire la Congregazione e procedere, a meno che la Congregazione non voglia avocare a sè la causa, per la prima istanza nel proprio tribunale diocesano. Si tratta evidentemente di un processo nel foro esterno.

La Congregazione per la Dottrina della Fede secondo l'art. 52 della *Pastor Bonus* procede in queste cause a «dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche». Si tratta quindi del foro esterno. Natu-

³⁹ Cf. G. GIROTTI, in P.V. PINTO (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana* (Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici III), Città del Vaticano 2003, 168.

⁴⁰ IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor Bonus* 28-06-1988, art. 52, AAS 80 (1988) 874.

⁴¹ Per il procedimento vedi MP, *Sacramentorum sanctitatis tutela* 30-04-2001, AAS 93 (2001) 737-739; *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* (Queste norme sono state promulgate ma non sono state rese pubbliche. Tuttavia la non divulgazione delle norme sostanziali e procedurali non significa che la procedura fosse solamente per il foro interno).

⁴² AAS 93 (2001) 785-788.

ralmente, prima della dichiarazione, una pena *latae sententiae* può produrre una tensione tra la situazione giuridico-ontologica e il foro esterno, soprattutto quando si tratta di un caso occulto. Eppure se sono presenti delle prove per il delitto, la dichiarazione della pena risolve la differenza e fa valere la pena anche in foro esterno. Lo stesso dicastero al fine di tutelare le verità della fede, secondo l'articolo 51 della *Pastor Bonus* deve esaminare delle dottrine (scritti ed opinioni) che appaiono contrari alla retta fede. Il risultato dell'esame per il quale è stato promulgato un regolamento⁴³, riguarda sempre il foro esterno. Quando si tratta poi della dichiarazione delle scomuniche *latae sententiae* per i delitti di eresia, apostasia, scisma, bisogna tener presente che tali delitti secondo il canone 751 si realizzano soltanto se l'azione è esterna ed ha anche una incidenza sociale (cf. can. 1364).

2.5 Atti giuridici non potestativi e i loro effetti in foro esterno ed interno

Abbiamo già parlato di fatti occulti che hanno per conseguenza la nullità del matrimonio. Un altro campo, dove fatti ed atti umani occulti producono una conseguenza giuridica nel foro interno è l'amministrazione del sacramento della penitenza. Un atto umano ma anche soprannaturale del tutto specifico è l'assoluzione dei peccati. Essa modifica la condizione ontologica della persona. Il confessore – alla luce della nuova terminologia adottata dal Codice

⁴³ CONG. DOCTR. FID., *Agendi ratio in doctrinarum examine*, 29-06-1997, AAS 89 (1997) 830-835.

del 1983 – non esercita nel momento dell'assoluzione una potestà di governo nel senso stretto, ma una *facultas*, che tuttavia viene aggiunta al carattere sacramentale dell'ordine sacro. L'assoluzione si realizza al livello della realtà ontologica teologicamente considerata, ma non sembra richiedere necessariamente la categoria del foro interno. Benché esista la possibilità del perdono immediato dei peccati in base alla contrizione perfetta (della quale del resto non possiamo mai accertarci con i nostri sensi, come neppure del fatto se una persona è in stato di grazia o meno), i fedeli sono tenuti «di confessare [...] tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale» (can. 988 §1).

«Colui che è consapevole di essere in peccato grave» non deve celebrare la messa né comunicare al Corpo del Signore «senza aver premesso la confessione sacramentale a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima» (can. 916). Tale disposizione getta luce sulla natura del foro interno. In questo caso infatti siamo di fronte a tre livelli diversi.

Il primo livello è quello della realtà ontologica, cioè dello stato di peccato grave o di grazia della persona in questione. Questa condizione ontologica per sua stessa natura sfugge alla percezione umana diretta. Ma essere in stato di grazia è condizione necessaria della comunione sacramentale. Da questo requisito nessuna potestà ecclesiastica può concedere una dispensa.

Il secondo livello è il foro interno il quale a diffe-

renza della pura realtà ontologica, è già un foro giuridico anche se occulto. In questo foro (o almeno anche in questo foro) il peccatore è obbligato di confessarsi prima di andare alla comunione. Quindi non basta il fatto di essere in stato di grazia per la contrizione perfetta, ci vuole anche l'assoluzione per le chiavi della Chiesa. Questa necessità proviene dalla legge positiva della Chiesa (nel diritto vigente dal canone appena citato). Ma questa legge ecclesiastica è ben fondata nel diritto divino, dato che nessuno può essere assolutamente sicuro del fatto che la sua contrizione è stata perfetta. Questa obbligazione di diritto positivo della Chiesa viene sospesa per casi speciali nel canone 916. Tale disposizione legale funziona evidentemente nel foro interno, anche se non si tratta di un atto amministrativo singolare come nel caso delle grazie concesse in foro interno.

Il terzo livello è il foro esterno. In questo foro non appare niente dell'intero caso appena descritto perché il peccatore pubblicamente sembra innocente, e dopo la remissione del peccato (prima per la contrizione perfetta poi per la confessione sacramentale) la sua condizione ontologica risponderà a quella pubblica nella società della Chiesa.

Altri fatti che possono causare tensione tra il foro interno ed esterno sono quei fatti occulti che rendono invalido un sacramento. Il carattere sacramentale è infatti anche una realtà che non può essere accertata direttamente con mezzi umani. La Chiesa deve lavorare in questo campo con presunzione. Una delle presunzioni è che la manifestazione della volontà di una persona risponde alla sua vera intenzione (cf. can. 1101 §1). Non soltanto nella simulazione del consenso matrimoniale, ma anche in altre situazioni è possibile una falsa manifestazione di volontà. Se

per esempio un adulto viene battezzato o ordinato contro la sua positiva volontà, questi sacramenti non sono amministrati validamente. Anche l'intenzione diversa o insufficiente del ministro (per es. uno che battezza per gioco) può rendere invalido il sacramento. Per la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione è competente la Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, la quale può procedere sia in via giudiziale sia in via amministrativa⁴⁴. Trattandosi di una dichiarazione, è evidente che il procedimento si muove in foro esterno. Ma proprio il fatto, che prima della dichiarazione esiste una tensione tra la condizione ontologica della persona e l'apparenza pubblica, indica che vi è stata una differenza tra due livelli della vita. Nei casi sopramenzionati la tensione si trova tra la realtà ontologica e la presunzione nel foro esterno. L'invalidità dell'effetto è una conseguenza necessaria per sua natura di qualche fatto.

È diversa la situazione quando l'atto umano ha una conseguenza occulta in base al diritto canonico, come sono le sanzioni penali *latae sententiae* per esempio nei casi dell'assoluzione del complice (can. 1378), della profanazione del Santissimo Sacramento (can. 1367) o della violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 §1).

3. Conclusione

⁴⁴ IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor Bonus* 28-06-1988, art. 68, AAS 80 (1988) 877. Per le norme per la procedura amministrativa vedi C. CULT. SACR., *Regulae servandae* 16-10-2001, AAS 94 (2002) 292-300. Cf. P. AMENTA, «La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullità dell'ordinazione: commento e primi rilievi», *Folia Canonica* 5 (2002) 163-177.

Al termine di questo breve percorso delle più importanti situazioni di distinzione o di tensione tra il foro interno e quello esterno possiamo rispondere sinteticamente alle domande formulate all'inizio in quanto segue:

1) Nel diritto canonico ci sono tensioni o differenze tra il foro interno e il foro esterno soprattutto quando si tratta di fatti occulti che per la loro natura hanno qualche effetto anche nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Questi fatti possono essere naturali, come un atto di volontà, per esempio il consenso matrimoniale, o un atto che esclude qualche sacramento, ecc. In base a tali fatti è possibile che le presunzioni, che valgono nel foro esterno davanti alla società, non coincidono con la realtà oggettiva. In alcuni casi anche l'effetto giuridico, e non soltanto quello giuridico, di questi fatti è anch'esso una realtà invisibile, come il vincolo matrimoniale, il carattere sacramentale del battesimo, della cresima o dell'ordine o lo stato di grazia di una persona. Queste realtà teologicamente valutabili hanno però una incidenza sulle relazioni giuridiche nella Chiesa. Dall'esame di diverse situazioni tipiche nella Chiesa è emerso che i conflitti tra la dimensione sociale e quella ontologica possono essere di due tipi: il primo è la tensione tra la semplice realtà ontologica occulta e il foro esterno, la seconda invece è la tensione possibile tra il foro interno e quello esterno. Il foro interno quindi non sfugge completamente all'esercizio della potestà di governo della Chiesa, anzi molte condizioni giuridiche e molti rapporti giuridici occulti, esistenti nel foro interno sono prodotti proprio di norme giuridiche o atti giuridici. Da tutto ciò sembra chiarirsi la risposta alla seconda domanda.

2) Il foro interno nella Chiesa ha un carattere giuridico anch'esso. Giuridico, perché deve tener presente delle situazioni provenienti da norme giuridico-canoniche, da provvedimenti di autorità ecclesiastiche (come le dispense e altre grazie ecc.) e da altri atti giuridici. Tutto sommato anche il foro interno è un foro nel senso più generale e più antico della parola. Non è sempre assolutamente necessario che i fatti rilevanti in un certo momento nel foro interno siano talmente occulti che non vi sia possibile alcuna prova legale della loro esistenza. A volte è sufficiente – anche per il funzionamento di alcuni provvedimenti validi soltanto nel foro interno – che questi fatti non siano pubblicamente conosciuti o facilmente conoscibili per la società. Così un delitto, che può essere anche provato, potrà avere una conseguenza soprattutto nel foro interno, quando scatta la censura *latae sententiae*. La pena sarà pubblicamente operante nel momento in cui essa viene anche dichiarata. E così avrà tutti gli effetti anche al foro esterno. Il foro interno è veramente giuridico soprattutto perché la strutturazione originale della Chiesa, sin dalla sua fondazione, e l'insieme delle norme giuridiche positive costruite su essa costituiscono la duplice realtà del diritto canonico come viene costatatato in maniera autorevole nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges* di Giovanni Paolo II⁴⁵. La specificità della Chiesa, realtà sacramentale

⁴⁵ Const. Ap. *Sacrae Disciplinae Leges* 25-01-1983, AAS 75 (1983) Pars II, XI. («Se la Chiesa – Corpo di Cristo è compagine organizzata, se comprende in sé detta diversità di membra e di funzioni, se “si riproduce” nella molteplicità delle Chiese particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che il diritto c'è già, non può non esserci»).

e di grazia e allo stesso tempo comunità umana, può spiegare che il suo diritto è anche caratterizzato da questa duplicità. Nella Chiesa l'esigenza, di peso del tutto particolare, di doversi costantemente adeguare alle realtà morali, nonché il funzionamento delle realtà di grazia come forze istituzionalizzanti, rendono specialmente importante l'esigenza della prosimità e della concordanza tra il piano sociale-giuridico e quello delle realtà ontologiche che superano la nostra percezione. Una soluzione istituzionale che fa la mediazione tra questi due livelli della realtà è il foro interno⁴⁶.

3) Da tutto ciò consegue che la bipolarità della Chiesa è teologicamente necessaria, cioè che la Chiesa, organizzazione socialmente percepibile e la Chiesa ricca di strumenti di grazia ossia la Chiesa visibile ed invisibile costituiscono una sola realtà. Ma la distinzione tra il foro interno e quello esterno non è identica a questa bipolarità della Chiesa⁴⁷. La

⁴⁶ Cf. per es. P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico* (cf. nt. 17), 154-155.

⁴⁷ Il sacramento della penitenza per esempio è teologicamente necessario e insostituibile. Per poter dare validamente l'assoluzione è anche teologicamente necessario che il ministro sia sacerdote e che abbia la facoltà rispettiva (Conc. Trid., Sess. VI, de iustificatione c. 14; sess. XIV, de poenitentia cc. 5. 6. 7; sess. XXIII, de ordine c. 1: DS 1543, 1679, 1684, 1686, 1764). Per la necessità della *iurisdictio* vedi Conc. Trid., Sess. XIV, de poenitentia c. 7, in DS 1686. Cf. CIC 1917 can. 872; CIC can. 966 §1. I fedeli sono tenuti a confessare tutti i loro peccati gravi commessi dopo il battesimo che non sono stati accusati e rimessi ancora nella confessione individuale (can. 988 §1; CIC 1917 can. 901 con le sue fonti). Questo è necessario per diritto divino (Conc. Trid., Sess. XIV, de poenitentia c. 5, in DS 1679-1680; can. 7 de sacr. poenit.: DS 1707). Altre possibilità istitu-

distinzione dei due fori accettata in questa forma sin dal Concilio di Trento, è tuttavia uno strumento canonicamente istituzionalizzato per rendere più operante questa realtà teologica (ossia "di diritto divino"). È quindi necessario ravvicinare in qualche forma istituzionale la realtà ontologica dei fatti, soprattutto quelli dell'ordine della grazia, e il piano sociale-giuridico. La forma concreta della distinzione del foro interno e quello esterno è un mezzo specifico per il diritto canonico, proprio per il raggiungimento di questo scopo.

In alcuni casi però la tensione proveniente apparentemente dalla differenza tra il foro interno e quello esterno non è una conseguenza diretta del carattere specifico, sociale e di grazia della Chiesa, ma è un effetto della limitatezza della stessa forza conoscitiva umana. In questo senso esiste una simile tensione anche negli ordinamenti giuridici civili, dove non esiste la differenza tra foro interno ed esterno. Il carattere generale delle fattispecie descritte nelle leggi e l'individualità dei casi concreti, rispettivamente l'oggettiva realtà ontologica delle cose e la realtà che si può provare e percepire a livello sociale stanno in una eterna tensione una con l'altra. Ciò

zionalmente offerte per il solo foro interno (o il foro interno come tale nella sua configurazione giuridica vigente), come sono alcune dispense o remissioni di pene canoniche ovvero la sanazione, realizzano la funzione teologicamente necessaria di coordinamento del livello ontologico occulto e quello giuridico-sociale. La soluzione istituzionale concreta del foro interno non è quindi strettamente necessaria nella sua forma attuale, ma sembra fortemente opportuna e difficilmente sostituibile.

invece ci conduce alla questione della giustizia del diritto. La visione estremamente positivista che riduce il diritto al solo piano esterno, sociale, separato dal resto della realtà, o che considera il diritto soltanto come un prodotto della volontà spesso arbitraria del legislatore umano, può rendere la teoria e la prassi giuridica fortemente ingiusta. *Summum ius summa iniuria*. L'istituto giuridico-canonico della distinzione del foro interno e quello esterno contiene un messaggio anche per gli ordinamenti giuridici civili: non possiamo mai rinunciare allo sforzo perché il diritto creato ed applicato nella società corrisponda ai requisiti della giustizia che si basano alla realtà oggettiva dei fatti.

Card. PÉTER ERDŐ